



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2021

**OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.
ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X PADOVANI BARBARA	Consigliere
X TONNI STEFANO	Consigliere
X VIGNOLO MARTINA	Consigliere
X MORANDI ANGELA	Consigliere
X GNUTTI ENRICO	Consigliere
X BIAVATI ANDREA	Consigliere
X ENOBAS ESE CLAUDIO-EGHOSASERE	Consigliere
X BRAGA VERONICA	Consigliere
X CAPONITI SANTINA	Consigliere
FEDERICI LUIGI	Consigliere
X BIANCHINI SARA	Consigliere

Totale presenti: 10

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il vice sindaco Barbara Padovani, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Vice Sindaco, Barbara Padovani riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare;

PREMESSO che:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii. i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28*

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

RICHIAMATI:

- l’articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

PREMESSO, altresì, che:

- il comma 683, dell’art. 1 della legge 147/2023 e s.m.i. stabilisce che “*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 23.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2021/2024 – sezione operativa: 2021/2023);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 23.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con i relativi documenti programmatici;
- l’art. 30, comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID- 19” approvato definitivamente in legge il 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120), limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, rendendo possibile l’effettuazione di modifiche al bilancio di previsione già approvato in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la deliberazione n. 444/2019 del 31 ottobre "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti....";
- la deliberazione n. 57/2020/R rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinaria e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza Covid-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la delibera ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha stabilito l'aggiornamento del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...* "

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 relativamente al Comune di Nuvolento è complessivamente pari ad €445.341,00;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 28/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 28/07/2020 con la quale sono state approvate le Tariffe per l'anno 2020;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2020;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.06.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- il Titolo IV del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Riduzioni ed Agevolazioni – precisando che tali agevolazioni, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 29.06.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021, all'interno del quale si evince il costo complessivo di gestione del servizio pari a € **462.211,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa;

DATO ATTO che l'approvazione del suddetto Piano economico finanziario (PEF) costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) e per tale

ragione si richiama integralmente la deliberazione di Consiglio comunale che lo approva e i relativi allegati;

DATO ATTO, altresì, che la tariffa relativa alla copertura dei costi dei servizi di gestione rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui al prospetto allegato sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di stabilire gli importi ed i quantitativi di seguito indicati, dando atto che per la realizzazione del ciclo completo di raccolta e differenziazione dei rifiuti l'Amministrazione Comunale proseguirà nella fornitura agli utenti, oltre che dei prescritti quantitativi di sacchetti per il conferimento dei rifiuti, in relazione alle loro diverse tipologie, anche di appositi contenitori per la raccolta del verde e per la realizzazione del compostaggio domestico alle condizioni sotto riportate:

a) Dotazione annuale Sacchetti per la raccolta dei rifiuti – organico – plastica – pannolini:

Tipologia rifiuto	Sacchi	Costo a carico degli utenti per forniture aggiuntive
Organico	- n. 200 Sacchi di carta per tutte le utenze domestiche;	- Ulteriori sacchi: 1,50 €. A confezione Da 25 pezzi;
Plastica	- n. 75 Sacchi da 110 Lit. (gialli) per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche;	- Ulteriori sacchi: 1,50 €. A confezione Da 15 pezzi;
Pannolini bambini e adulti	- Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti);	- Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo;

- Sacchetti per la raccolta dei rifiuti – carta

Sacchi in carta da 50 litri	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto € 2,00 a mazzetta da 10 sacchi
-----------------------------	--

b) Bidoni per la raccolta del verde:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata l'utente previo versamento di un deposito cauzionale a garanzia:

Tipologia del Bidone	Deposito cauzionale da parte dell'utente per ritiro:
Bidone da 240 litri	€ 35,00

c) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

Tipologia del Composter	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto	Condizioni
Composter da 310 litri	€ 39,00	SENZA restituzione del contenitore marrone dell'ORGANICO

DI DETERMINARE, altresì, che, laddove i **contenitori per la raccolta differenziata**, rientranti nella tipologia di fornitura gratuita all'utenza, non vengano restituiti all'Ufficio Comunale Ecologia ed Ambiente, in sede di chiusura delle utenze TARI, saranno addebitati ai contribuenti i seguenti costi per il mancato reso:

VALORE CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI	
TIPOLOGIA	VALORE
CONTENITORE AREATO 10 LITRI	€ 3,00
CONTENITORE 25 LITRI	€ 5,00
CONTENITORE 35/40 LITRI	€ 6,00
CONTENITORE 50 LITRI	€ 17,00
CARRELLATO 120 LITRI	€ 25,00
CARRELLATO 240 LITRI	€ 35,00
CARRELLATO 360 LITRI	€ 57,00
CARRELLATO 660 LITRI	€ 180,00
CASSONETTO 1.100 LITRI	€ 200,00

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha causato ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le misure di mitigazione che si vogliono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza alla situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti e indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", rubricato "Agevolazioni Tari", del quale si riporta di seguito il testo integrale, che stabilisce:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun Ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da IFEL e pubblicati in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Nuvoletto la somma di € 27.812,00;

CONSIDERATO che l'importo sopra indicato è il valore presunto del ristoro e che in sede di erogazione della riduzione si terrà conto dell'effettivo importo stabilito con apposito decreto interministeriale;

ATTESO che sulla base delle tariffe adottate per l'anno 2019 si era deliberato, in relazione al conferimento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente rispetto ai limiti di cui al punto 1. del dispositivo, di prevedere il pagamento di un importo aggiuntivo alla quota variabile base della tariffa, pari ad €. 0,05 al litro, che in relazione alla tipologia del bidone ammontava rispettivamente:

- Bidone da Lt. 50 - per ogni svuotamento aggiuntivo oltre il limite €. 2,50 a svuotamento;
- Bidone da Lt. 120 - per ogni svuotamento aggiuntivo oltre il limite €. 6,00 a svuotamento;

PRESO ATTO della particolare ed eccezionale situazione socio-economica derivante dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ritenuto di sospendere per l'annualità TARI 2021 la contabilizzazione degli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti, di cui al paragrafo precedente, per ogni tipologia di utenza, domestica e non domestica, senza alcun addebito ulteriore a carico degli utenti;

RITENUTO di provvedere a determinare il minore gettito TARI 2021 come sarà accertato, in relazione agli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti per ogni tipologia di utenza, **a saldo**

dell'annualità TARI 2021, dando atto che tale minor gettito verrà compensato mediante i contributi statali previsti dall'art. 6 del D.L. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;

RILEVATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI non domestiche, in ragione della minor produzione di rifiuti conseguente alle limitazioni imposte alle attività, l'amministrazione intende concedere, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale, in continuità con quanto previsto lo scorso anno, una riduzione consistente nella diminuzione della quota variabile delle utenze non domestiche, e pertanto si ritiene necessario:

- **prevedere per l'anno 2021 il differimento della scadenza di pagamento** della prima rata TARI 2021 al 30/09/2021, e al 31/03/2022 il pagamento della seconda rata a saldo ai sensi dell'art.34 "versamento" del regolamento comunale;
- **procedere alla quantificazione della minore entrata complessiva TARI 2021 per un importo massimo presunto di Euro 27.812,00**, in relazione alle misure di mitigazione che si vogliono introdurre, consistenti nella diminuzione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, quale riduzione "COVID-19", per il periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020 e GENNAIO – MARZO 2021, da calcolare per il ruolo Tari 2021;
- **procedere all'applicazione della riduzione "COVID-19" di cui all'art. 6 del DL 73/2021** solo per le utenze non domestiche oggetto di "LOCK DOWN" per il periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2020 e GENNAIO – MARZO 2021, da calcolare in sede di acconto Tari 2021;
- **compensare suddetta riduzione del gettito Tari 2021** mediante i contributi statali previsti dall'art.6 del DL 73/2021 (pubblicato in GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021) per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;
- **di demandare alla Giunta comunale eventuali** ulteriori provvedimenti per interventi a sostegno delle utenze non domestiche in sede di determinazione del saldo Tari 2021 sempre comunque nell'ambito dell'importo massimo sopra determinato;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

PRESO ATTO che:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;
- la nota MEF del 23 marzo 2021 "obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – indicazioni operative", prevede per "Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it

entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);

VISTI altresì:

- il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.9, in data 20/04/2021;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO che l'articolo 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di approvazione delle tariffe;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, dott.ssa Elisabetta Bonera, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. *DI DETERMINARE*, per l'anno 2021, la quantità minima di produzione di rifiuto indifferenziato, alle “**Utenze Domestiche**” e alle “**Utenze non domestiche**” come di seguito riportato:

Utenze domestiche

Utenza domestica		Anno 2021	
		n. Svuotamenti contenitore 50 litri	n. Svuotamenti contenitore 120 litri
Componenti	1	11	5
Componenti	2	14	6
Componenti	3	22	9
Componenti	4		11
Componenti	5		12
Componenti	>5		13

Utenze non domestiche

Codice	Utenze non Domestiche / Descrizione Attività	KI [l/(m ² *a)] Anno 2021
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9
02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11
03	Stabilimenti balneari	0
04	Autosaloni, esposizioni	6
05	Alberghi con ristorante	25
06	Alberghi senza ristorante	6
07	Case di cura e di riposo	21
08	Uffici, agenzie, studi professionali	10
09	Banche e istituti di credito	8
10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	13
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname. Idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13
14	Attività industriali con capannoni di produzione	17
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
16	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	40
17	Bar, caffè, pasticceria	45
18	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	43

20	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	35
21	Discoteche, night club	35

2. *DI STABILIRE* che in relazione alla straordinaria situazione socio-economica derivante dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvederà a sospendere, per l'annualità TARI 2021, la contabilizzazione degli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti, per ogni tipologia di utenza, domestica e non domestica, senza alcun addebito ulteriore a carico degli utenti, come meglio specificato in premessa;

3. *DI DARE ATTO* che il minor gettito TARI 2021, che verrà accertato in relazione agli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti per ogni tipologia di utenza, a saldo dell'annualità TARI 2021, verrà compensato dal contributo statale previsto dall'art.16 del D.L. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;

4. *DI APPROVARE* per l'anno 2021 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetto allegato sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. *DI DETERMINARE ALTRESI'*, che per la realizzazione del ciclo completo di raccolta e differenziazione dei rifiuti l'Amministrazione Comunale proseguirà nella fornitura agli utenti, oltre che dei prescritti quantitativi di sacchetti per il conferimento dei rifiuti in relazione alle loro diverse tipologie, anche di appositi contenitori per la raccolta del verde e per la realizzazione del compostaggio domestico alle condizioni sotto riportate:

a) Dotazione annuale Sacchetti per la raccolta dei rifiuti – organico – plastica – pannolini:

Tipologia rifiuto	Sacchi	Costo a carico degli utenti per forniture aggiuntive
Organico	- n. 200 Sacchi di carta per tutte le utenze domestiche;	- Ulteriori sacchi: 1,50 €. A confezione Da 25 pezzi;
Plastica	- n. 75 Sacchi da 110 Lit. (gialli) per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche;	- Ulteriori sacchi: 1,50 €. A confezione Da 15 pezzi;
Pannolini bambini e adulti	- Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti);	- Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo;

- Sacchetti per la raccolta dei rifiuti – carta

Sacchi in carta da 50 litri	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto € 2,00 a mazzetta da 10 sacchi
-----------------------------	--

b) Bidoni per la raccolta del verde:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al prezzo indicato nella tabella sotto riportata a titolo di deposito cauzionale:

Tipologia del Bidone	Deposito cauzionale da parte dell'utente per ritiro:
Bidone da 240 litri	€. 35,00

c) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

Tipologia del Composter	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto	Condizioni
Composter da 310 litri	€. 39,00	SENZA restituzione del contenitore marrone dell'ORGANICO

6. *DI DETERMINARE*, per l'anno 2021, in relazione all'addebito automatico da porsi a carico degli utenti in presenza della mancata restituzione dei contenitori per la raccolta differenziata, rientranti nella tipologia del comodato d'uso gratuito all'utenza, all'Ufficio Comunale Ecologia ed Ambiente, in sede di chiusura delle utenze TARI, i seguenti costi:

VALORE CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI	
TIPOLOGIA	VALORE
CONTENITORE AREATO 10 LITRI	€ 3,00
CONTENITORE 25 LITRI	€ 5,00
CONTENITORE 35/40 LITRI	€ 6,00
CONTENITORE 50 LITRI	€ 17,00
CARRELLATO 120 LITRI	€ 25,00
CARRELLATO 240 LITRI	€ 35,00
CARRELLATO 360 LITRI	€ 57,00
CARRELLATO 660 LITRI	€ 180,00
CASSONETTO 1.100 LITRI	€ 200,00

7. *DI PREVEDERE* per la TARI anno 2021 la scadenza di pagamento della prima rata al 30/09/2021 e della seconda rata a saldo al 31/03/2022;

8. *DI QUANTIFICARE* in complessivi € 27.812,00 l'importo massimo presunto (l'importo definitivo sarà stabilito a seguito di approvazione di apposito decreto interministeriale) della minore entrata collegata alle mitigazioni da definire in favore delle utenze non domestiche, per il periodo NOVEMBRE –DICEMBRE 2020 e GENNAIO – MARZO 2021, da calcolare per il ruolo Tari 2021 in sede di acconto Tari 2021, all'applicazione della riduzione "COVID-19", per le utenze non domestiche oggetto di "LOCK DOWN";

9. *DI DEMANDARE* alla Giunta comunale eventuali ulteriori provvedimenti per interventi a sostegno delle utenze non domestiche in sede di determinazione del saldo Tari 2021, sempre entro il limite complessivo sopra determinato;

10. *DI COMPENSARE* suddetta riduzione del gettito Tari 2021 mediante i contributi statali previsti dall'art. 6 del D.L. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;

11. DI FAR RIFERIMENTO a tutto quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe Tari 2019 - C.C.n.8 del 31/01/2019 per i criteri, costi e limiti per gli svuotamenti dell'indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche;

12. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

13. DI DARE ATTO che la Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributarî, Dott.ssa Elisabetta Bonera, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

14. DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto – sezione di primo livello “Provvedimenti”, sotto – sezione di secondo livello “Provvedimenti organi indirizzo - politico”;

15. DI INSERIRE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio previsto dal comma 15 ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

16. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento finalizzato alla determinazione delle tariffe anno 2021 per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuto nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Vice Sindaco
Barbara Padovani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro